

**LA CORTE COSTITUZIONALE PONE AL LEGISLATORE
NUOVI LIMITI LEGATI ALLA FINALITA'
RIEDUCATIVA DELLA PENA**

GIUSEPPE LA GRECA*

CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA 5-16 MARZO 2007 N. 79 – Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Restrizioni introdotte dalla legge n. 251/2005 – Divieto di concessione dei benefici ai condannati per evasione e ai recidivi reiterati – Concedibilità, secondo la disciplina previgente, ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della novella, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici – Mancata previsione – Violazione della finalità rieducativa della pena – Illegittimità costituzionale (Cost. art. 27, terzo comma; legge 26 luglio 1975 n. 375, art. 58-quater, commi 1 e 7-bis, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005 n. 251)

Sono costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 375 (Norme sull'ordinamento e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.

Commento

1. Con la sentenza n. 79/2007, la Corte costituzionale continua nella sua costante e importante opera di verifica della corrispondenza delle norme riguardanti la disciplina penitenziaria alla Costituzione vigente e segnatamente al principio della rieducazione del condannato, sancito dal terzo comma dell'art. 27.

Nella specie è stato il Tribunale di sorveglianza di Catania a sollevare, in riferimento al già richiamato art. 27, terzo comma, ma anche all'art. 3 della Costituzione, dubbi sulla legittimità degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (più nota come *ex Cirielli*). Con queste norme la legge, in attuazione di un disegno

*Presidente aggiunto onorario della Corte suprema di cassazione

ispirato ad una maggiore importanza attribuita alle esigenze di difesa sociale, aveva statuito che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, la detenzione domiciliare e la semilibertà non potessero essere concessi al condannato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen. (evasione e condotte assimilate) o dichiarato recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Proprio considerando la situazione del recidivo, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva sollevato dubbi di costituzionalità della nuova disciplina in relazione a due parametri: a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché contrasta con il principio di ragionevolezza l'introduzione di una nuova presunzione di pericolosità, rapportata alla natura del reato commesso, o alla qualifica di recidivo reiterato, senza l'attribuzione di alcun rilievo, per i fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, né all'epoca in cui il fatto è stato commesso, né al comportamento successivo del condannato, con la conseguenza che quest'ultimo non può nuovamente accedere alle misure alternative in relazione a pene comminate per fatti risalenti, coevi ad altri fatti per i quali abbia già ottenuto di espiare la pena con una misura alternativa alla detenzione; b) in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché l'applicazione delle più restrittive previsioni per l'accesso alle misure alternative anche ai soggetti condannati per fatti antecedenti all'entrata in vigore della nuova normativa, quando intervenga su soggetti che hanno già intrapreso un percorso riabilitativo, contrasterebbe con il principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena.

2. La Corte costituzionale ha ritenuto fondata l'eccezione di legittimità costituzionale, utilizzando tuttavia soltanto il secondo parametro, quello relativo alla necessaria finalizzazione rieducativa della pena. In realtà, anche il richiamo all'art. 3, riferito alla lesione del principio di ragionevolezza derivante dalla introduzione di una nuova presunzione di pericolosità rapportata alla natura del reato commesso o alla qualifica di recidivo reiterato - senza alcun discrimine relativo al dato temporale del reato né al comportamento successivo tenuto dal condannato - non era privo di plausibilità. Ma la Corte non ha dedicato alcuna valutazione a questo parametro, avendo evidentemente ritenuto sufficiente all'accoglimento della questione e utilmente conforme ad un ampio e solido contesto giurisprudenziale il richiamo al principio del doveroso carattere rieducativo della disciplina penitenziaria.

Questa è una linea che la Corte sta infatti seguendo da tempo e che ora è pervenuta ad enunciazioni di principio indubbiamente impegnative, come chiaramente risulta dalla stessa sentenza in commento, la quale nell'*incipit* della motivazione afferma: *"Va ribadito che – secondo un orientamento giurisprudenziale costante ed univoco di questa Corte – la finalità rieducativa della pena, stabilita dall'art. 27, terzo comma, Cost., deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria"*. La conseguenza che se ne trae è che la normativa deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare la risocializzazione, e che *"la massima valorizzazione dei percorsi rieducativi compiuti da chi deve espiare una pena mal si concilia con la vanificazione, in tutto o in parte, degli stessi, per effetto di una mera successione delle leggi nel tempo"*, nel senso che l'eventuale sopraggiungere di differenti valutazioni e scelte di politica penale in tema di alternative alla detenzione o di benefici penitenziari *"non possono incidere negativamente sui risultati già utilmente raggiunti dal condannato"*.

3. Una decisione analoga era stata adottata lo scorso anno, con la sentenza n. 257/2006. Nell'occasione la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 40-*quater* dell'ordinamento penitenziario, introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (ancora la c.d. *ex Cirielli*), nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del permesso premio potesse essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251/2005, avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio.

Fondatamente quindi la decisione qui riportata si è richiamata alla sentenza n. 257/2006, che si era trovata a sua volta nel terreno di confluenza di due distinti e risalenti filoni giurisprudenziali. Il primo aveva trovato espressione prioritaria e molto efficace nella sentenza n. 445/1997, che era pervenuta a dare uno spiccato risalto generale al principio di progressività del trattamento, indicato già allora come il fulcro attorno al quale si era dipanata la giurisprudenza della Corte, *"attenta a rimarcare l'esigenza che ciascun istituto si modelli e viva nel concreto come strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa, non soltanto nei profili che ne caratterizzano l'essenza, ma anche per i riflessi che dal singolo istituto scaturiscono sul più generale piano delle varie opportunità trattamentali che l'ordinamento fornisce"*.

Ogni misura – argomentava ancora la sentenza – si caratterizza infatti per essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato, con la conseguenza che ogni regresso giustifica un riadeguamento

del percorso, mentre il maturarsi di positive esperienze genera un ulteriore passaggio nella "scala" degli istituti di risocializzazione.

Il secondo filone di giurisprudenza costituzionale atteneva alla possibilità di estendere alla disciplina del permesso premio la tutela già assicurata alle misure alternative alla pena (sent. n. 137/1999), in una situazione nella quale parimenti il sopraggiungere di una norma impeditiva di un vantaggio per il detenuto che aveva acquisito il diritto a fruirne, atteneva appunto – invece che ad una misura alternativa – al permesso premio. La Corte, richiamata la precedente giurisprudenza, ribadiva che non si può ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore una legge restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quelle misure o di quei benefici. *"Ed infatti – concludeva la Corte – il permesso premio, pur non potendo essere ricondotto alla categoria delle misure alternative alla detenzione, è, per il chiaro dettato della legge, una parte integrante del programma di trattamento (...) e strumento di rieducazione in quanto consente un reinserimento del condannato nella società"*.

4. L'intero arco dei possibili interventi diretti alla ricollocazione del condannato nella vita sociale si trova quindi sotto la tutela della richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, che pone un fermo baluardo di fronte ad eventuali modifiche legislative dirette a condurre verso non giustificate interruzioni della progressione nel trattamento rieducativo. Si può dire che è stato in qualche modo "costituzionalizzato" un forte disfavore nei confronti delle valutazioni legali di pericolosità che non apprezzino in concreto gli sviluppi della condotta e della personalità del condannato di volta in volta preso in considerazione.

Siamo dunque di fronte ad una concreta reazione contraria alle disposizioni che *"subordinino l'operatività degli strumenti rieducativi a una valutazione legale di pericolosità sociale ("immeritevolezza") imperniata esclusivamente su una visione retrospettiva della "storia" della persona condannata, il cui percorso rieducativo resta stigmatizzato dal riferimento al tipo di reato commesso, regredendo cioè a una situazione che appartiene al passato, e dunque giocoforza non più attuale, senza che su di esso possa incidere; per effetto della "ingessatura" propria della figura del "tipo di autore" non consentita dai principi costituzionali, l'adesione al trattamento rieducativo accertata ed eventualmente – come nel caso sottoposto all'esame della Corte – comprovata per facta dall'esito positivo di una precedente misura alternativa"* (F. Fiorentin, *Illegittime le restrizioni della ex Cirielli sulle alternative al carcere per i recidivi*, in Guida

al diritto, 14, 58).

L'efficace attuazione della visione che emerge dalla giurisprudenza costituzionale comporta naturalmente l'esistenza di adeguati strumenti operativi e di specifiche competenze così nelle strutture penitenziarie come negli uffici giudiziari.